



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 356 DEL 21/10/2020

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2021 – 2023. ANNUALITA' 2021.

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 16:50 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco	Presente	
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore	Presente	
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		8	0

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale, Dott. Francesco Lumiera.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Settore 08 Corpo di Polizia Municipale e politiche per la sicurezza urbana

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2021 – 2023. ANNUALITA' 2021.

Il Sottoscritto dott. Rosario Spata in qualità di sostituto dirigente settore VIII, unitamente alla dott.ssa Nunziata Amarù responsabile del procedimento, sottopongono alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013:

PREMESSO che l'art. 12 comma I del c.d.s. - D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i. stabilisce, tra l'altro, che l'espletamento dei servizi di polizia stradale spetta anche ai Corpi e ai Servizi di Polizia Locale, nell'ambito del territorio di competenza;

CONSIDERATO che l'art. 208 del codice della strada - D. Legis. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i., rubricato "proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie", prevede espressamente che i proventi, derivanti dalle violazioni accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni, siano devoluti allo stesso Ente di appartenenza dell'organo accertatore;

ATTESO che, ai sensi del comma 40 del sopraindicato articolo così come modificato dalla L. 29.07.2010 nr.

120 e s.m.i., i medesimi proventi, nella misura obbligatoria della quota del 50 %, sono destinati per specifiche ed espresse finalità come segue:

"a,) **in misura non inferiore a un quarto della quota (12,50%)**, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) **in misura non inferiore a un quarto della quota (12,50%)**. al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d

bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c,) **(25%)** ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis,) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

RILEVATO, ancora, che il comma 5 bis del medesimo articolo, prevede che "*la quota dei proventi di cui alla lettera c,) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento*

di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis,) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”;

CHIARITO, in termini generali, sulla scorta dei più recenti arresti della giurisprudenza contabile, *che «in tema di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada, non risulta di per sé decisiva la natura corrente o di investimento della spesa che l’ente locale si propone di sostenere. È invece necessario che l’acquisto di beni, o anche di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, o in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. Spetterà al Comune, nella sua piena discrezionalità e responsabilità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa e tipologie di beni rispetto agli obiettivi previsti dall’art. 208, commi 4, lett. b) e c), e 5-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cfr., Corte dei conti, Sez. Lombardia, Deliberazione n. 85 del 25 giugno 2020).*

CONSIDERATO che il Comando di Polizia Locale di questo Ente ha in dotazione un misuratore elettronico della velocità (autovelox);

VISTO E RICHIAMATO l’art. 142 del c.d.s. - D. Legs. 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i., rubricato “limiti di velocità”;

ATTESO che, al comma 5 dell’art. 208 c.d.s., è stabilito che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione residente) determinano annualmente, in via previsionale, con Delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

RICHIAMATO l’art. 393 del Regolamento di attuazione del codice della strada - D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e s.m.i., nella parte in cui prevede espressamente che “gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata ed uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del codice” e che, quindi, lo schema allegato alla presente debba essere rappresentato facendo riferimento a questa unità elementare oggi riferita allo schema di PEG armonizzato 2021/2023;

DATO ATTO che, in relazione alla previsione delle entrate, questo Ente ha fatto riferimento agli orientamenti della giurisprudenza contabile che ha fornito precise linee guida in materia di modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione al c.d.s. prevedendo, in ordine al problema del rapporto tra gli accertamenti delle sanzioni amministrative e gli effettivi incassi che sui medesimi si realizzano per l’Ente, che, principio di prudenza amministrativa, “conduce a considerare la necessità di valutare il differenziale tra l’accertato e il riscosso con diverse possibili modalità contabili, privilegiando il criterio della costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti che sia dimensionato in rapporto al grado di realizzo dei proventi medesimi rispetto all’importo annuo accertato operando in tal senso sii un dato storico mediato”;

TENUTO CONTO delle nuove regole di contabilità di cui al D. Legs. 116/2011 e s.m.i., ispirate al principio della “competenza finanziaria potenziata”, in relazione al profilo dell’esigibilità delle entrate, stabilisce che le stesse sono accertate per l’intero importo del credito, comprensive di quelle di entrata di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, precisando che, con riferimento ai proventi per violazioni del c.d.s., si è statuito che l’accertamento viene a

determinarsi con la data di notifica del verbale, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile;

RICHIAMATO, in particolare, il punto 3.3. del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata che testualmente recita: sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al c.d.s., gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.. .omissis...; per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione; a tal fine è stanziata una apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata); l'accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluiscce nel risultato di amministrazione come quota accantonata vincolata;

DATO ATTO che la giurisprudenza contabile dominante nel dettare le linee guida in ordine alla determinazioni delle previsioni delle entrate per violazioni del CdS, aventi natura "natura eccezionale e straordinaria", ha fatto proprio quanto ribadito dalla delibera n. 104/2010 della Corte Conti Toscana secondo cui nell'affrontare il problema del rapporto tra gli accertamenti delle sanzioni amministrative e gli effettivi incassi che sui medesimi si realizzano per l'ente, principio di prudenza amministrativa, conduce a considerare la necessità di valutare il differenziale tra l'accertato e il riscosso con diverse possibili modalità contabili, mediante la costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti che sia dimensionato in rapporto al grado di realizzo dei proventi medesimi rispetto all'importo annuo accertato operando in tal senso su un dato storico mediato (supposto 100 quale ammontare medio degli accertamenti del triennio, se il grado di realizzo annuo è pari al 40% il fondo dovrebbe tendere ad una cifra pari al 60% dell'ammontare accertato, pari al non riscosso);

RITENUTO; quindi, necessario evidenziare che:

il metodo di calcolo della "media semplice aritmetica sui totali accertato/incassato", applicato per determinare anche la presunta quota del "fondo crediti di dubbia esigibilità" ha in questa sede valore esemplificativo fermo restando che "con riguardo ai proventi sanzionatori derivanti dall'accertamento della violazione delle norme in materia di limiti di velocità, il riparto deve essere calcolato al lordo del FCDE. essendo obbligo specifico di ciascun ente titolare dei proventi quello di iscrivere in bilancio le corrispondenti poste attive al netto dell'accantonamento in bilancio del FCDE (Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie: Deliberazione nr. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 - depositata in segreteria in data 09.01.2019);

si rende necessario determinare la ripartizione delle destinazione della quota del 100% dei proventi suddetti di cui all'art. 208 in applicazione delle norme di cui all'art. 208 comma 4 — 5 — 5 bis del c.d.s. e la destinazione del 100% dei proventi dell'art. 142 c.d.s. nel rispetto delle finalità di destinazione previste dal medesimo art. 142;

RILEVATO che, in riferimento al quinquennio 2014-2018. sulla base dei dati contabili risultanti di rendiconti approvati- detratta la somma destinata al FCDE - , è stato accertato/incassato quanto segue:

ANNO	2015	2016	2017	2018	2019	MEDIA QUINQUENNIO

Accertato Art. 208 CdS	1.064.595,0 8	1.837.598,98	1.329.864,0 2	1.601.914,56	1.596.000,60	1.485.994,654
Incassato Art. 208 CdS	572.606,27	499.770,73	816.677,05	599.329,38	659.265,45	629.529,78
Accertato Art. 142 CdS	95.000,00	61.837,90	98.714,40	15.700,00	12.862	54.250,5
Incassato Art. 142 CdS	34.788,80	32.438,10	29.990,80	10.600,35	10.672,42	23.698,094

RITENUTO, quindi, in virtù del principio di prudenza amministrativa, di poter iscrivere, per l'anno 2020, una previsione di entrata così determinata sulla scorta dei superiori parametri:

Rubrica	Importo previsione
Sanzioni generiche CdS	1.485.994,65
Fondo crediti dubbia esigibilità sanzioni CdS.	Euro 856.464,87
Sanzioni art. 142 CdS	Euro 54.250,5
Fondo crediti dubbia esigibilità sanzioni art. 142 CdS.	Euro 30.552,41
Somma complessiva sanzioni CdS su cui applicare vincolo art. 208 cds	Euro 629.529,78
Somma complessiva art. 142 CdS su cui applicare vincolo	Euro 23.698,094

DATO ATTO che le somme da impegnare ed assegnare restano esclusivamente collegate all'effettiva entrata;

RICHIAMATA la giurisprudenza amministrativa (Cfr. Sentenza del T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 2 1.08.2001, nr. 1136), nella parte in cui statuisce che “la finalità di miglioramento della circolazione stradale, di cui all'art. 208 comma 40 D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, per l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ha portata ampia e generica;

RICHIAMATO il recente orientamento della giurisprudenza contabile (**Cfr. Corte Conti Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/2019**) che ha chiarito che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada possono destinare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 285/1192, al “Fondo risorse decentrate” per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario;

LETTA, altresì, l'art. 56 quater del CCNL Regioni – Autonomie Locali del 21.05.2018 secondo cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

- a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;

b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72;

RICHIAMATO, altresì, il REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO E DI GESTIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, ed in particolare quanto previsto in materia di costituzione del fondo secondo cui lo stesso è finanziato dall'art. 208 del Codice della Strada, in una percentuale (...) non inferiore al 5% (cinque per cento) e non superiore al 10% (dieci per cento) ;

VISTA la Circolare dei Ministero dell'interno recante prot. nr. 17909 del 24.12.2012 inerente al riparto dei proventi del codice della strada;

VISTO che la Corte dei Conti per la Regione Siciliana, con il Deliberazione nr. 74/2016/PAR del 08.03.2016, ha espresso “parere favorevole in ordine all'inclusione, nella nozione di attrezature”, di cui al comma 4, lett. b,) dell‘art. 208 c.d.s. delle divise del corpo dei vigili urbani e del vestiario degli ausiliari del traffico”, ritenendo “di dover accedere all‘interpretazione evolutiva della norma di cui all‘art 208 CdS secondo cui possono rientrare de plano nella nozione di attrezature”: divise, armi di reparto o individuali corredate da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili; il concetto di “attrezature” infatti, comprende tutto quanto costituisca “dotazione strumentale” dei vigili urbani che, proprio in forza del potenziamento del servizio per il miglioramento della circolazione stradale, è sottoposto, ragionevolmente e logicamente, ad una maggiore usura nel tempo oltre che ad un incremento del fabbisogno”;

RITENUTO che occorre, pertanto, determinare, in base alla prevedibile entrata per sanzioni amministrative fissate dal bilancio annuale 2021 in corso di approvazione, le sanzioni che saranno accertate dal Comune nell'anno 2021 e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dagli artt. 208 e 142 comma 12 bis del codice della strada, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, per l'anno 2021, in adempimento alle norme sopra indicate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada;

VISTO il D.L.vo 30.04.1992 nr. 285 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e s.m.i.;

VISTA la L.R. nr. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO il D.L.vo nr. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L.R. nr. 30/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.E.E.LL. della Regione Siciliana;

Propone di Deliberare

- 1) Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte vengono integralmente riportate anche ai fini della cd. motivazione per relationem;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

2) Di prevedere, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, annualità 2021, un accertamento di entrata per violazioni al CdS così determinate:

Capitolo Peg 2021	Tipologia sanzione	Importo previsione
180	Sanzioni amm.ve generiche CdS	Euro 629.529,78
183	Sanzioni limiti di velocità	Euro 23.698.094

a) Di dare atto che la somma su cui calcolare il vincolo ex lege ammonta a **euro 653.227,874**, oltre ad **euro 887.017,3** da iscrivere al FCDE, e conseguentemente la somma da destinare al vincolo di legge ammonta ad **euro 326.613,94** di cui euro 314.764,89 derivante da violazioni generiche CdS ed euro 11.849,05 da violazioni limiti di velocità;

3) Di precisare che la previsione di entrata viene destinata, secondo quanto previsto nella sotto indicata tabella:

Art. 208	Stanziamento	% legale
lett. a)	78.691,222	12,50%
lett. b)	78.691,222	12,50%
lett. c)	157.382,444	25,00%
Art. 142	Stanziamento	% legale
	11.849,05	50,00%
		50,00%

4) Di rimandare all'approvazione del P.E.G. 2021 – 2023, l'individuazione di *appositi capitoli di entrate ed uscite dei proventi* di cui all'art. 208 del CdS, avendo cura di distinguere chiaramente le diverse tipologie che sottostanno ai vincoli di cui al comma 12 ter dell'art. 142 e al comma 4 dell'art. 208, precisando che – sulla base degli obiettivi assegnati – viene prevista la possibilità di incrementare la quota minima di legge così come previsto espressamente dall'art. 208, co. 5CdS secondo cui “resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4”;

5) di precisare che la presente deliberazione intende, innanzitutto, fissare le percentuali di destinazione dei proventi per sanzioni dal CdS e che, in caso di variazione delle relative previsione di entrata, le percentuali di destinazione dei proventi in questione fissate dal presente provvedimento potranno essere rimodulate con successiva deliberazione di Giunta Municipale, anche contestuale a provvedimenti di variazione del bilancio di previsione o del Piano Esecutivo di Gestione, o comunque, in sede di assestamento di bilancio;

6) Di trasmettere al Ministero dei LL.PP., così come previsto dall'art. 393, 2° comma del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, il rendiconto finale in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;

7) Di trasmettere, altresì, copia del presente atto a:

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- a) Dirigente Servizi Finanziari;
 - b) Dirigente Risorse Umane;
 - c) OO.SS. di categoria;
- 8) Di dare atto che i predetti dirigenti sono autorizzati ad effettuare i prelievi delle somme necessarie nei capitoli di competenza con riguardo ai specifici interventi;
- 9) DARE ATTO, infine, che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 5/2019 in merito all'utilizzo delle sanzioni al Codice della Strada ha stabilito, tra l'altro, che i predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluìta, in aumento, nel Fondo risorse decentrate e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro;
- 10) Di dichiarare con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, in quanto allegato al DUP 2021-2023.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 436 del 20/10/2020, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Vice Segretario Generale

Dott. Francesco Lumiera

il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassì